

COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 02/03/2024

OGGETTO: Approvazione Regolamento dei procedimenti diretti all'accertamento degli incarichi affetti da causa di inconferibilità o incompatibilità di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e all'adozione dei provvedimenti conseguenziali.

L'anno duemilaventiquattro addì due del mese di Marzo alle ore 10:01, presso il Castello De Falconibus, dietro regolare avviso di convocazione, notificato ai consiglieri comunali in carica e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. OLIVA GENNARO e con l'assistenza del Segretario Generale DOTT. ROSARIO CUZZOLINI.

A seguito di appello nominale, effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti n° 14 consiglieri comunali ed assenti n° 3, in conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
D'ALFONSO AVV. PIETRO	SI	SALAMIDA ANNA GIOVANNA	SI
ANNESE SERGIO	SI	TARANTINO ANTONIO SIMONE	SI
LIPPOLIS ANTONELLA	SI	MEDICI DONATELLO	SI
LUONGO PIERO FRANCESCO	SI	DEMARCO ANTONELLA	SI
OLIVA GENNARO	SI	DI LENA ANGELO	SI
NUNZELLA EMILIA	SI	VERGALLO FRANCO	SI
BOLOGNINO COSIMA	SI	MARRA FRANCESCO	SI
D'AMATO EMILIANO	SI	GUZZONE CATALDO ETTORE	
SCIALPI ELENA	SI		

Presenti n° 16 Assenti n° 1

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rubricato "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.":

Atteso che il su citato decreto, integrando le fattispecie già previste in altre fonti di diritto, ha introdotto ulteriori cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi nei riguardi rispettivamente degli organi amministrativi di vertice e dei dirigenti interni ed esterni nonché dei componenti, eletti o nominati, di organi di indirizzo politico siano essi appartenenti a pubbliche amministrazioni di livello statale, regionale e locale o a enti pubblici o a enti di diritto privato in controllo pubblico ovvero regolati o finanziati da una amministrazione pubblica, giusta le definizioni di cui all'articolo 1 dello stesso D.Lgs. 39/2013;

Tenute presenti le disposizioni del su citato D.Lgs. 39/2013 di seguito riportate:

- articolo 2:
- "1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico.
- 2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali é assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267."
 - articolo 15:
- "1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto.
- 2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
- 3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, é comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace."
 - articolo 17:

- "1.Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.";
 - articolo 18:
- "1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.
- 2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.
- 3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.
- 4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
- 5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto é pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico."
 - articolo 19:
- "1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilità.
- 3. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità."
- articolo 20:
- 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
- 2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
- 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
- 4. La dichiarazione di cui al comma 1 é condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
- 5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni."
- articolo 22:
- "1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.
- 2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215.
- 3. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate."

Tenute presenti, inoltre, le seguenti disposizioni di cui all'articolo 35-bis del D.Lgs. 30

marzo 2001, n. 165:

- "1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
- 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari."

Viste le "Linee Guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili." emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 833 del 3 agosto 2016;

Ritenuto doveroso approvare un apposito regolamento con cui, integrando l'ordinamento di questo Comune, si provveda:

- ✓ ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari, come disposto dal comma 3 dell'art.18;
- ✓ ad individuare il soggetto cui conferire la competenza per dichiarare sia la nullità di diritto dei provvedimenti di conferimento degli incarichi e dei relativi contratti sancita dall'art. 17, sia la decadenza di diritto dall'incarico e la risoluzione di diritto del relativo contratto per le accertate cause di incompatibilità sancita dall'art. 19;
- ✓ a definire le modalità procedurali dirette a consentire:
 - ai soggetti destinatari degli incarichi di presentare le autodichiarazioni all'atto del conferimento degli stessi incarichi ed annualmente come dettato dall'art. 20, nonché di comunicare le cause di inconferibilità ed incompatibilità insorte dopo l'avvenuto conferimento;
 - al responsabile per la prevenzione della corruzione di espletare la vigilanza sull'esatta osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013;

Ritenuto che con il su citato regolamento possano essere disciplinate anche le modalità procedurali utili per svolgere da parte dello stesso responsabile per la prevenzione la vigilanza sul rispetto delle norme di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista la sezione Anticorruzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 27 del 01.02.2024.

Dato atto che tutta la normativa nazionale e locale in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, di pubblicità e trasparenza dell'attività

amministrativa nonché i relativi strumenti di attuazione costituiscono livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

Vista la bozza di regolamento proposta dal responsabile per la prevenzione della corruzione e dal responsabile del servizio Segreteria;

Ritenuto che il predetto regolamento sia meritevole di approvazione;

Attesa la competenza di questo consesso ad approvare il regolamento in questione, a norma dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto occorre con tale regolamento individuare il titolare del potere sostitutivo anche per questo consesso per le ipotesi di applicazione allo stesso della sanzione inibitoria di tre mesi dalla potestà di conferire incarichi di sua competenza;

Ritenuto che la presente deliberazione debba essere dichiarata immediatamente esecutiva, data l'urgenza di dare tempestiva attuazione alle disposizioni previste dall'approvando regolamento;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs n. 267/2000;

Sentiti gli interventi succedutisi sull'argomento, così come da resoconto di seduta che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con voti favorevoli all'unanimità, espressi per alzata di mano da numero n. 16 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa, da intendersi qui integralmente riportate.

Di approvare l'allegato Regolamento dei procedimenti diretti all'accertamento degli incarichi affetti da causa di inconferibilità o incompatibilità di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e all'adozione dei provvedimenti conseguenziali, quale parte integrante del presente provvedimento;

Di demandare al responsabile per la prevenzione della corruzione l'attuazione del regolamento.

Successivamente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata ed unanime votazione, espressi per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato del Presidente

DELIBERA

Di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

lavori dei Consiglio Comunale terminano alla ore 12:29.	



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore LIBERA ARCANGELO in data 23/02/2024 ha espresso parere FAVOREVOLE

LIBERA ARCANGELO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore LUDOVICO PASQUALE in data 23/02/2024 ha espresso parere FAVOREVOLE

LUDOVICO PASQUALE

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
OLIVA GENNARO

Il Segretario Generale
DOTT. ROSARIO CUZZOLINI

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 504

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **LIBERA ARCANGELO** attesta che in data 12/03/2024 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Pulsano, lì 12/03/2024

Il Firmatario dela pubblicazione

LIBERA ARCANGELO



COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

Regolamento dei procedimenti diretti all'accertamento degli incarichi affetti da causa di inconferibilità o incompatibilità di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e all'adozione dei provvedimenti conseguenziali.

approvato dal Consiglio Comunale

con deliberazione n. 18 in data 02/03/2024

e divenuto esecutivo in data 02/03/2024

INDICE

articolo	rubrica
1	Oggetto del regolamento.
2	Definizioni.
3	Cause di inconferibilità applicabili in questo Comune.
4	Cause di incompatibilità applicabili in questo Comune.
5	Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità.
6	Effetti degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013.
7	Applicazione dei divieti di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001.
8	Competenze del responsabile della prevenzione della corruzione.
9	Obbligo di comunicazione di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali di natura penale nonché dell'insorgere di cause di inconferibilità e incompatibilità.
10	Procedimenti per dichiarare la nullità dell'incarico conferito in violazione delle disposizioni sulle cause di inconferibilità di cui al d.lgs. 39/2013.
11	Procedimento per applicare la sanzione inibitoria dell'esercizio della potestà di conferire incarichi nei confronti dell'organo conferente l'incarico dichiarato nullo.
12	Procedimento per dichiarare la decadenza da un incarico conferito in violazione delle disposizioni sulle cause di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013.
13	Recupero delle somme erogate per incarichi dichiarati nulli.
14	Soggetti titolari del potere sostitutivo per il conferimento degli incarichi dichiarati nulli.
16	Provvedimenti conseguenziali alle dichiarazioni mendaci di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità.
17	Revoca al responsabile della prevenzione della corruzione dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale.

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento disciplina, in esecuzione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico" (1) e della deliberazione n. 833 del 3 agosto 2016 (3) "Linee Guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili." emanata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione⁽²⁾:
 - a) il procedimento per l'accertamento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza⁽⁴⁾ della veridicità delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità afferenti gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali o di responsabilità interni ed esterni a questo Comune e agli enti di diritto privato controllati da questo Comune nonché gli incarichi di amministratori di enti di diritto privato controllati da questo Comune;
 - b) per gli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013, i procedimenti diretti: alla dichiarazione di nullità degli incarichi e dei relativi contratti nonché alla dichiarazione di interdizione temporanea degli organi titolari dall'esercizio della potestà di conferire incarichi, nelle ipotesi di sussistenza di una causa di inconferibilità; all'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità e alla proposta di dichiarare la decadenza dalla carica;
 - c) la individuazione dei soggetti titolari del potere sostitutivo per il conferimento degli incarichi e di provvedere alle nomine di cui al D.lgs. 39/2013 di competenza di questo Comune⁽⁵⁾, nel periodo temporale di interdizione degli organi titolari a norma di legge; nonché le procedure interne finalizzate al conferimento dei predetti incarichi in via sostitutiva;
 - d) i procedimenti diretti alla verifica delle dichiarazioni di insussistenza di condanne per reati contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001.
- Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013 e alle sue successive modificazioni e integrazioni nonché ai provvedimenti dell'ANAC afferenti ai suoi poteri di vigilanza di cui all'art. 16 del d.lgs. 39/2013.
- 3. Il presente regolamento sostituisce le disposizioni regolamentari in materia adottate precedentemente da questo Comune.

(1) di seguito: d.lgs. 39/2013 - (2) di seguito: ANAC - (3) di seguito: Linee Guida

(4) di seguito: RPCT - (5) di seguito: incarichi

Articolo 2 DEFINIZIONI

- 1. Ai fini del presente decreto, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 39/2013, si intende:
 - a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le Autorità portuali nonché le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
 - b) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;
 - c) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme

- associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;
- d) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- e) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;
- f) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
- g) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell' amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;
- h) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;
- per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.
- 2. Agli **incarichi dirigenziali** sono assimilati gli incarichi di funzioni dirigenziali conferiti dal Sindaco a personale dipendente non inquadrati nell'area dei dirigenti e a soggetti con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000. (art. 2, comma 2, d.lgs. 39/2013).

Articolo 3 CAUSE DI INCONFERIBILITA' APPLICABILI IN QUESTO COMUNE

- 1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, anche se la pena è applicata con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., non possono essere attribuiti gli incarichi di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, tra cui l'incarico di Segretario comunale e gli incarichi dirigenziali.
- 2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità ha (art. 3, c. 2, d.lgs. 39/2013):
 - i. carattere permanente nei seguenti casi:
 - se la sentenza di condanna ha inflitto anche la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
 - se è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo;
 - ii. la stessa durata dell'interdizione, ove la sentenza di condanna ha inflitto anche la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici;
 - iii. la durata di cinque anni nei casi in cui la sentenza di condanna non ha inflitto alcuna interdizione dai pubblici uffici.
- 3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, l'inconferibilità ha (art. 3, c. 3, d.lgs. 39/2013) :
 - i. carattere permanente nei seguenti casi:
 - se la sentenza di condanna ha inflitto anche la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
 - se è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo;
 - ii. la stessa durata dell'interdizione, ove la sentenza di condanna ha inflitto anche la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici;
 - iii. una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a cinque anni nei casi in cui la sentenza di condanna non ha inflitto alcuna interdizione dai pubblici uffici.
- 4. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno a questa amministrazione cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con questa Amministrazione. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso. (art. 3, c. 6, d.lgs. 39/2013).
- 5. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati da questa Amministrazione ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite da questa Amministrazione che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti gli incarichi di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013.

Articolo 4

CAUSE DI INCOMPATIBILITA' APPLICABILI IN QUESTO COMUNE

- 1. L'incarico di Segretario comunale e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, in questo Comune, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati da questa Amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da questa Amministrazione che conferisce l'incarico. (art. 9, c. 1, d.lgs. 39/2013)
- 2. L'incarico di Segretario comunale e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, in questo Comune, sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita da questa Amministrazione che conferisce l'incarico. (art. 9, c. 2, d.lgs. 39/2013)
- 3. L'incarico di Segretario comunale è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. (art. 11, c.1, d.lgs. 39/2013)
- 4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, in questo Comune e negli enti di diritto privato in controllo da parte di questo Comune sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo in questa stessa Amministrazione che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. (art. 12, c. 1, d.lgs. 39/2013)
- 5. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, in questo Comune e negli enti di diritto privato in controllo da parte di questo Comune sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. (art. 12, c. 2, d.lgs. 39/2013)
- 6. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo da parte di questo Comune sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. (art. 13, c. 1, d.lgs. 39/2013)

Articolo 5 DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITÀ

- 1. L'interessato deve presentare, ai fini del conferimento dell'incarico, la dichiarazione sulla insussistenza di alcuna delle cause di inconferibilità di cui al precedente articolo 3, la quale dichiarazione costituisce condizione di efficacia dell'atto di conferimento. (art. 20, commi 1 e 4, d.lgs. 39/2013)
- Qualora gli incarichi e le cariche hanno una durata superiore ad un anno, l'interessato deve presentare annualmente, al ricorrere della data dell'atto di conferimento dell'incarico, la dichiarazione sulla insussistenza di alcuna delle cause di incompatibilità previste dal precedente art. 4. In caso di inutile decorso del predetto termine, i Responsabili di Settore ne danno tempestiva comunicazione al RPCT. (art. 20, comma 2, d.lgs. 39/2013)
- 3. Gli atti di conferimento degli incarichi, in cui si deve dare espressamente atto dell'avvenuta presentazione della su citata dichiarazione e della sua validità nonché le predette dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 nonché degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e in conformità ai modelli predisposti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e/o dall'ANAC, devono essere pubblicati tempestivamente, per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di avvenuta pubblicazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune a cura dei Responsabili di Settore rispettivamente competenti per le aree di attività cui ineriscono gli incarichi. (art. 20, comma 3, d.lgs. 39/2013)
- 4. Ferma restando ogni altra responsabilità, qualora le su citate dichiarazioni dovessero risultare mendaci, gli organi conferenti gli incarichi provvedono a contestarla con atto motivato all'interessato concedendogli dieci giorni per la presentazione di eventuali difese che devono essere tenute in considerazione nel conseguenziale provvedimento conclusivo del procedimento, da adottare comunque trascorso il predetto termine.
- 5. La dichiarazione risultata mendace comporta per il dichiarante la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. 39/2013 per un periodo di cinque anni da parte di questa Amministrazione. (art. 20, comma 4, d.lgs. 39/2013)
- 6. Gli incarichi e le cariche di cui al d.lgs. 39/2013 possono essere conferiti soltanto dopo che i Responsabili dei Settori competenti per materia abbiano accertato, nel rispetto dei principi di buona amministrazione e di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, che i soggetti da incaricare o nominare o eleggere siano in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari, e abbiano verificato, anche sulla base della dichiarazione di cui al comma 1 e del curriculum vitae presentati dagli interessati, che nei loro confronti non sussistano cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013.
- 7. L'adozione dell'atto dichiarativo della decadenza di diritto dall'incarico, anche in caso di mancato rinnovo annuale di presentazione della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, compete all'organo competente al conferimento dello stesso incarico, anche su proposta del RPCT, in conformità alla procedura di cui all'articolo 12.
- 8. Le predette dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e gli esiti delle loro verifiche effettuate da parte dei Responsabili dei Settori competenti per materia, anche per gli incarichi di competenza degli organi di governo, gli atti dichiarativi della nullità o della decadenza dell'incarico adottati da organi di questo Comune, dalle sue fondazioni e istituzioni nonché dagli enti di diritto privato dallo stesso Comune partecipate e controllate devono essere inviati, tempestivamente, a cura degli stessi organi conferenti gli incarichi, al competente RPCT affinché possa esercitare le funzioni di vigilanza prescritte dall'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 39/2013.

Articolo 6 EFFETTI DEGLI INCARICHI E DELLE CARICHE CONFERITI IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 39/2013

- 1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013 e i relativi contratti sono nulli di diritto. (art. 17 d.lgs. 39/2013)
- 2. La nullità dell'atto di conferimento deve essere dichiarata con apposito motivato provvedimento dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dopo avere provveduto a contestarla con atto motivato all'interessato concedendogli dieci giorni per la presentazione di eventuali difese che devono essere tenute in considerazione nel conseguenziale provvedimento conclusivo del procedimento, da adottare comunque trascorso il predetto termine.
- 3. Lo svolgimento degli incarichi di cui al d.lgs. 39/2013 in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai Capi V e VI del d.lgs. 39/2013, comporta la decadenza dal'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dell'insorgere della causa di incompatibilità. (art.19, comma 1, del d.lgs. 39/2013)
- 4. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti di questo Comune in caso di incompatibilità. (art. 19, comma 2, del d.lgs. 39/2013)
- 5. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi, decorrenti dalla data di notifica dell'atto dichiarativo della nullità dell'atto di conferimento dell'incarico adottato dal RPCT, conferire gli incarichi di loro competenza. (art. 18, comma 3, del d.lgs. 39/2013)
- 6. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. (art. 18, comma 1, d.lgs. 39/2013).
- 7. Sono esenti dalla responsabilità di cui al precedente comma i componenti degli organi collegiali che dall'esito della votazione sono risultati: assenti; astenuti; dissenzienti. (art. 18, comma 1, del d.lgs. 39/2013)

Articolo 7 APPLICAZIONE DEI DIVIETI DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 16-TER DEL D.LGS. 165/2001

- 1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter⁽¹⁾ dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali questo Comune, gli enti pubblici o di diritto privato in controllo dello stesso Comune stabiliscono un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a decorrere dalla data di cessazione dell'incarico.
- 2. Ai fini della dichiarazione di nullità dei contratti e degli incarichi conferiti in violazione della disposizione di cui al predetto comma 16-ter, compete al Responsabile della Prevenzione della Corruzione svolgere il procedimento di contestazione di cui al successivo articolo 10.

(1) Articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001

[&]quot;I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed é fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti." (comma introdotto dall'art. 1, c. 42. lettera I) della legge n. 190/2012)

Articolo 8 COMPETENZE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- 1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione esercita, in piena autonomia e indipendenza, senza essere destinatario di atti diretti e/o indiretti di influenza e/o ritorsivi da parte di alcun soggetto interno o esterno a questa Amministrazione, le seguenti funzioni:
 - a) vigilare, anche attraverso le disposizioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che siano rispettate le disposizioni del d.lgs. 39/2013 sulla sussistenza di eventuali cause di inconferibilità e incompatibilità afferenti a tutti gli incarichi e alle cariche conferiti dagli organi di governo e di gestione di questo Comune; (art. 15, comma 1, del d.lgs. 39/2013)
 - b) emanare direttive per le modalità di presentazione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, anche attraverso la predisposizione di appositi modelli;
 - c) vigilare a che i Responsabili dei Settori provvedano a verificare d'ufficio, per tutti gli incarichi conferiti dagli organi di questo Comune, anche attraverso la consultazione del casellario giudiziale, la veridicità della dichiarata insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013 nonché di condanne, anche con sentenze non passate in giudicato, per i reati contro la pubblica amministrazione previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale ai fini di cui all'articolo 35-bis del d.lgs. 165/2001;
 - d) accertare, previa contestazione al soggetto cui é stato conferito l'incarico, l'esistenza o l'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013, dandone comunicazione all'organo che ha conferito l'incarico; (art. 15, comma 1, del d.lgs. 39/2013)
 - e) all'eventuale esito positivo del procedimento instaurato con l'atto di contestazione:
 - e.1) accertata la sussistenza di una causa di inconferibilità, dichiarare la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto, nonché avviare il procedimento per l'applicazione della sanzione inibitoria nei confronti dell'organo monocratico o dei componenti dell'organo collegiale conferente;
 - e.2) accertata la sussistenza di una causa di incompatibilità, proporre all'organo che ha conferito l'incarico di adottare la dichiarazione di decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo.
 - f) vigilare a che Responsabili di Settore provvedano a pubblicare sul sito web istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità rese dagli incaricati nonché i provvedimenti conseguenziali; (art. 18, comma 5, del d.lgs. 39/2013)
 - g) attivare il procedimento per il recupero delle somme percepite dall'incaricato indebitamente per effetto della dichiarazione di nullità o di decadenza di cui alla precedente lettera e);
 - vigilare a che gli organi competenti dichiarino la nullità dei contratti e degli incarichi conferiti in violazione dei divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001. (art. 21 del d.lgs. 39/2013).
- 2. Il RPCT segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013 e invia copia dei provvedimenti dichiarativi della nullità o della decadenza di cui al comma 1:
 - all'ANAC;
 - all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge
 20 luglio 2004, n. 215;
 - alla Procura regionale presso la Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;
 - alla Procura della Repubblica nel caso di dichiarazioni mendaci presentate dai soggetti incaricati;
 - all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari ai fini dell'accertamento di una eventuale responsabilità disciplinare, per le violazioni commesse dai Responsabili di Settore con riferimento ai propri compiti previsti dal d.lgs. 39/2013 e dal presente regolamento.

Articolo 9 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI O GIURISDIZIONALI DI NATURA PENALE NONCHÉ DELL'INSORGERE DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITÀ

- 1. Il Segretario Comunale, i dirigenziali interni o esterni o coloro che ricoprono cariche loro conferite da qualsiasi organo di questo Comune hanno l'obbligo di dare comunicazione, entro cinque giorni dalla data di notificazione agli interessati di uno dei provvedimenti o sentenze di seguito indicati, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al Sindaco o al presidente dell'organo collegiale che ha loro conferito l'incarico o la carica:
- a) del provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei reati contro la pubblica amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale;
- b) della eventuale sentenza di condanna, anche non passata in giudicato o emessa ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per uno dei reati contro la pubblica amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale;
- c) di qualunque provvedimento amministrativo o giurisdizionale di sospensione o interdizione dai pubblici uffici;
- d) del provvedimento amministrativo o giurisdizionale da cui consegua una delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013 con riferimento alla carica o all'incarico ricoperti dagli stessi soggetti presso questo Comune.
- 2. La mancata comunicazione dei provvedimenti di cui alle lettere b), c) e d) protrattasi per trenta giorni dalla data in cui i soggetti interessati ne hanno avuto notifica determina la decadenza di diritto dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, previo esperimento della procedura di cui al successivo articolo 12.
- 3. I dati giudiziari di cui all'articolo 10 del Regolamento UE 2016/679 contenuti nei predetti provvedimenti devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui allo stesso Regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. n. 196/2003.

Articolo 10

PROCEDIMENTI PER DICHIARARE LA NULLITÀ DELL'INCARICO CONFERITO IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' DI CUI AL D.LGS. 39/2013.

- 1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, qualora abbia comunque conoscenza che un incarico conferito da un organo di questo Comune sia affetto da una causa d'inconferibilità prevista dal d.lgs. 39/2013, provvede tempestivamente a notificare apposito atto di contestazione all'interessato e a darne comunicazione all'organo che ha conferito l'incarico. Se l'organo conferente é collegiale, il predetto atto di contestazione é da comunicare soltanto ai componenti il cui voto favorevole ha contribuito a conferire l'incarico.
- 2. L'atto di contestazione della presunta o accertata violazione deve contenere, oltre ad una brevissima indicazione del fatto, della nomina ritenuta inconferibile e della norma che si assume violata, l'invito al destinatario a presentare per iscritto eventuali memorie a sua discolpa entro il perentorio termine di quindici giorni decorrente dalla data di notificazione dello stesso atto di contestazione.
- 3. L'atto contenente le memorie a discolpa, indirizzato al Responsabile della prevenzione dell'incarico, deve essere fatto pervenire all'ufficio del protocollo generale di questo Comune personalmente dall'interessato o tramite altra persona all'uopo delegata con atto scritto e sottoscritto con firma autenticata del soggetto delegante ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per mezzo di posta elettronica certificata e con firma elettronica qualificata.
- 4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 ovvero qualora le discolpe presentate siano non idonee per fare ritenere infondata la presunta o accertata violazione della disposizione del d.lgs. 39/2013 che prevede la causa di inconferibilità contestata, il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede, tempestivamente e comunque entro i successivi dieci giorni dalla data dell'eventuale presentazione delle discolpe, con apposito atto motivato, a dichiarare la nullità dell'atto con cui é stato conferito l'incarico e il relativo contratto.
- 5. Nell'atto dichiarativo della nullità dell'atto conferente l'incarico di cui al precedente comma, da notificarsi tempestivamente a norma di legge all'interessato e all'organo monocratico ovvero ai componenti dell'organo collegiale che con il loro voto favorevole hanno contribuito a conferire l'incarico nullo, devono essere riportati la messa in mora ai fini dell'eventuale recupero di somme corrisposte per effetto dell'incarico dichiarato nullo con invito a rimborsarle al Comune entro il perentorio termine di giorni trenta dalla data di notifica dello stesso atto, pena l'esecuzione coatta; nonché i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali esperibili contro lo stesso atto e i relativi termini di attivazione. Tale atto é, altresì, comunicato: al Sindaco; all'Assessore comunale e al dirigente competente per la materia oggetto dell'incarico; nell'ipotesi che l'incarico dichiarato nullo sia stato conferito da un organo collegiale, al presidente dello stesso organo affinché ne dia comunicazione nella prima seduta utile; al Responsabile dei servizi finanziari affinché proceda al recupero anche coattivo delle predette somme.
- 6. Gli atti di accertamento della causa di inconferibilità e di dichiarazione della nullità dell'incarico devono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale del Comune, a norma dell'art. 18, comma 5, del d.lgs. 39/2013.

Articolo 11 PROCEDIMENTO PER APPLICARE LA SANZIONE INIBITORIA DELL'ESERCIZIO DELLA POTESTÀ DI CONFERIRE INCARICHI NEI CONFRONTI DELL'ORGANO CONFERENTE L'INCARICO DICHIARATO NULLO

- 1. Dichiarata la nullità dell'incarico inconferibile, il RPCT avvia nei confronti dell'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo il procedimento volto all'applicazione della sanzione inibitoria di tre mesi dall'esercizio della potestà di conferire tutti gli incarichi di sua competenza.
- 2. Al fine di accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo di colpevolezza dolo o colpa anche lieve in capo all'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo, il RPCT non deve attenersi a quanto dichiarato dal soggetto incaricato, ma deve verificare, con la massima cautela, se, in base agli atti conosciuti o conoscibili, l'organo autore del provvedimento di nomina avrebbe potuto anche con un accertamento delegato agli uffici e/o con una richiesta di chiarimenti al soggetto nominando conoscere la causa di inconferibilità/incompatibilità.
- 3. L'organo monocratico ovvero i componenti dell'organo collegiale che con il loro voto favorevole hanno contribuito a conferire l'incarico dichiarato nullo possono presentare al RPCT, entro quindici giorni dalla notifica dell'atto dichiarativo della nullità dell'incarico, eventuali discolpe a propria difesa, facendole pervenire all'ufficio del protocollo generale di questo Comune personalmente o tramite altra persona all'uopo delegata con atto scritto e sottoscritto con firma autenticata del componente o dei componenti dell'organo interessato ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per mezzo di posta elettronica certificata e con firma elettronica qualificata.
- 4. Il RPCT, se accerta la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpevolezza in capo all'organo monocratico conferente ovvero ai componenti dell'organo collegiale che con il proprio voto favorevole hanno contribuito a conferire l'incarico, provvede, tempestivamente e comunque entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle discolpe di cui al precedente comma 3, a dichiarare l'interdizione dell'organo monocratico o dei predetti componenti dell'organo collegiale dalla potestà di conferire tutti gli incarichi di loro competenza per un periodo di tre mesi decorrenti dalla data di notifica dell'atto dichiarativo dell'interdizione. In tale periodo di interdizione temporanea la predetta potestà é esercitata rispettivamente dagli organi titolari del potere sostituivo di cui all'articolo 14.
- 5. Gli atti di accertamento della responsabilità dell'organo conferente e di dichiarazione della sua interdizione dalla potestà di conferire incarichi devono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale del Comune.
- 6. I decreti di interdizione di cui al comma 4 sono annotati, in ordine cronologico di adozione, in un apposito registro informatico, pubblicato nella sottosezione "Disposizioni generali" della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune, da cui con appositi link è consentito a chiunque di esercitare il diritto di accesso agli stessi decreti; sono, inoltre, inviati ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e al soggetto titolare del potere sostitutivo di conferire gli incarichi dichiarati nulli.

Articolo 12

PROCEDIMENTO PER DICHIARARE LA DECADENZA DA UN INCARICO CONFERITO IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' DI CUI AL D.LGS. 39/2013

- 1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, qualora abbia comunque conoscenza della sussistenza di una causa di incompatibilità prevista dal d.lgs. 39/2013 afferente a un incarico amministrativo di vertice o dirigenziale o di responsabilità, interno o esterno, presso questo Comune, provvede tempestivamente ad accertare tale causa e a notificare all'interessato apposito atto di contestazione che deve contenere, oltre all'accertamento della causa di incompatibilità e della norma che si assume violata, l'invito al destinatario a optare, entro il perentorio termine di quindici giorni decorrente dalla data di notificazione dell'atto di contestazione, all'incarico che intende ricoprire.
- 2. L'atto contenente la predetta opzione deve essere fatto pervenire all'ufficio del protocollo generale di questo Comune personalmente dall'interessato o tramite altra persona all'uopo delegata con atto scritto e sottoscritto con firma autenticata del soggetto delegante ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per mezzo di posta elettronica certificata e con firma elettronica qualificata.
- 3. Decorso inutilmente il predetto termine concesso all'interessato per dichiarare l'opzione, il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede tempestivamente a proporre all'organo che ha conferito l'incarico incompatibile di dichiarare la decadenza dallo stesso incarico e la dichiarazione della risoluzione del relativo contratto. Nell'atto dichiarativo della decadenza devono essere riportati la messa in mora ai fini dell'eventuale recupero di somme corrisposte per effetto dell'incarico dichiarato nullo con invito a rimborsarle al Comune entro il perentorio termine di giorni trenta dalla data di notifica dello stesso atto, pena l'esecuzione coatta; nonché i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali esperibili contro lo stesso atto e i relativi termini di attivazione. Tale atto é, altresì, comunicato: al Sindaco; all'Assessore comunale, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al dirigente competente per la materia oggetto dell'incarico.
- 4. L'atto dichiarativo della decadenza dall'incarico di cui al precedente comma é notificato tempestivamente a norma di legge all'interessato.
- 5. L'atto di accertamento della causa di incompatibilità e l'atto con cui l'interessato dichiara la propria opzione nonché l'eventuale atto dichiarativo della decadenza devono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale del Comune.

Articolo 13 RECUPERO DELLE SOMME EROGATE PER INCARICHI DICHIARATI NULLI

- 1. Il Responsabile dei servizi finanziari provvede, non appena ricevuto dal Responsabile della prevenzione della corruzione l'atto dichiarativo della nullità dell'incarico, al recupero anche coattivo delle somme percepite indebitamente per effetto della nullità dell'incarico. Copia degli atti relativi al procedimento di recupero sono inviati al Responsabile della prevenzione della corruzione.
- 2. L'atto con cui il Responsabile dei servizi finanziari dà comunicazione dell'avvenuto recupero delle somme al RPCT, al Sindaco e all'organo che ha conferito l'incarico, è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale del Comune.

Articolo 14 SOGGETTI TITOLARI DEL POTERE SOSTITUTIVO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DICHIARATI NULLI

- 1. Durante il periodo di interdizione del soggetto titolare del potere di conferire gli incarichi dichiarati nulli per violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013, il relativo potere sostitutivo é attribuito:
 - a) alla Giunta Comunale per gli incarichi di competenza del Consiglio Comunale, allorché di quest'ultimo consesso siano stati interdetti, per tre mesi dal relativo potere di conferimento di incarichi, componenti in numero tale da non potere assicurare il quorum strutturale e/o il quorum funzionale prescritti da disposizioni legislative o regolamentari per provvedere al conferimento di incarichi;
 - b) al Consiglio Comunale per gli incarichi di competenza della Giunta Comunale, allorché di quest'ultimo consesso siano stati interdetti, per tre mesi dal relativo potere di conferimento di incarichi, componenti in numero tale da non potere assicurare il quorum strutturale e/o il quorum funzionale prescritti da disposizioni legislative o regolamentari per provvedere al conferimento di incarichi;
 - c) al vice-sindaco per gli incarichi di competenza del sindaco; nel caso in cui il vice-sindaco sia assente anche temporaneamente o impedito o in posizione di conflitto di interessi, all'assessore più anziano di età;
 - d) al Segretario Comunale per gli incarichi di competenza dei Responsabili di Settore; nel caso in cui il Segretario Comunale sia assente anche temporaneamente o impedito o in posizione di conflitto di interessi, al vice-segretario ovvero al dirigente degli affari generali qualora il vice segretario sia il titolare del potere da sostituire;
 - e) al vice-segretario comunale per gli incarichi dichiarati nulli di competenza del Segretario Comunale ovvero al Responsabile del Servizio "Affari generali" qualora il vice segretario sia assente o impedito o in posizione di conflitto di interessi.
- 2. Qualora siano stati interdetti per tre mesi componenti degli organi collegiali in numero tale da non far venire meno il quorum strutturale e/o funzionale prescritti da disposizioni legislative e regolamentari per rendere valide le sedute e le deliberazioni con cui conferire gli incarichi, gli stessi organi collegiali provvedono al conferimento di tutti gli incarichi compresi quelli dichiarati nulli. In tali ipotesi e per il periodo di interdizione, i componenti degli organi collegiali interdetti possono partecipare alle sedute dei rispettivi organi di appartenenza e alla discussione relativa al conferimento degli incarichi, ma é loro vietato partecipare alla votazione utile per il conferimento di tutti gli incarichi.
- 3. Nelle fattispecie di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il provvedimento di conferimento dell'incarico é adottato rispettivamente: dal Vice-sindaco sentito l'assessore competente per la materia oggetto dell'incarico; dal Segretario Comunale, sentito il Sindaco.
- 4. L'organo titolare del potere sostitutivo, qualora l'affidamento dell'incarico sia obbligatorio in base ad una norma di legge o di regolamento, deve esercitarlo entro lo stesso termine previsto dalla predetta norma giuridica decorrente dalla data di notificazione dell'atto dichiarativo della nullità dell'incarico. Nell'ipotesi di un incarico il cui affidamento sia facoltativo, il relativo potere può essere esercitato se ne sussista il relativo interesse pubblico. L'incarico può essere affidato allo stesso soggetto cui era stato conferito l'incarico dichiarato nullo soltanto nell'ipotesi in cui la nullità sia stata determinata dalla mancata o tardiva presentazione della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e/o di incompatibilità.
- 5. L'organo che provvede al conferimento di incarichi in via sostitutiva ha l'obbligo di comunicare i provvedimenti adottati al Responsabile della prevenzione della corruzione e di curare la pubblicazione degli stessi provvedimenti e delle relative dichiarazioni di insussistenza di inconferibilità e incompatibilità nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale del Comune.

Articolo 15

PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI ALLE DICHIARAZIONI MENDACI DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

- 1. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013, accertata dalla stessa amministrazione nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. 39/2013 per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di notifica all'interessato dell'atto di accertamento. (art. 20, comma 5, del d.lgs. 39/2013).
- 3. I Responsabili di Settore provvedono a verificare d'ufficio, per tutti gli incarichi da conferire o conferiti da qualsiasi organo di questo Comune, anche attraverso la consultazione del casellario giudiziale, la veridicità della dichiarata insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013 nonché di condanne, anche con sentenze non passate in giudicato, per i reati contro la pubblica amministrazione previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale ai fini di cui all'articolo 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
- 4. I Responsabili di Settore e il Responsabile della prevenzione della corruzione allorché accertino la mendacità di una dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità provvedono per quanto di rispettiva competenza:
 - a darne tempestiva comunicazione: al Responsabile della prevenzione della corruzione competente a dichiarare la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico o della carica; all'organo che ha conferito l'incarico affetto da una causa di incompatibilità ai fini della dichiarazione di decadenza dell'incaricato dalla relativa carica nonché al Sindaco;
 - a darne tempestiva comunicazione all'ANAC;
 - a inoltrare la relativa denuncia al pubblico ministero a norma dell'articolo 331 del c.p.p.;
 - a inviare la relativa segnalazione alla Procura della Corte dei Conti, nel caso sussista un danno erariale.
- 5. L'atto dichiarativo della nullità dell'incarico é adottato :
 - nel caso di mendacità sull'insussistenza di una causa di inconferibilità, dal Responsabile della prevenzione della corruzione in conformità al procedimento di cui all'art. 10;
 - nel caso di mendacità sull'insussistenza di una causa di incompatibilità, dall'organo che ha conferito l'incarico in conformità al procedimento di cui all'art. 12;
 - nel caso di mendacità sull'insussistenza di una condanna penale per uno dei reati contro la pubblica amministrazione previsti dall'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, dall'organo che ha conferito l'incarico in conformità al procedimento di cui all'art. 10.
- 6. Tutti gli atti dichiarativi della nullità dell'incarico sono tempestivamente trasmessi al Sindaco e al Responsabile della prevenzione della corruzione nonché sono annotati, in ordine cronologico di adozione, in un apposito registro informatico, pubblicato nella sottosezione "Disposizioni generali" della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune, da cui con appositi link è consentito a chiunque di esercitare il diritto di accesso.

Articolo 16 REVOCA AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'INCARICO AMMINISTRATIVO DI VERTICE O DIRIGENZIALE

- 1. Il provvedimento con cui si provvede a revocare l'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione, qualunque sia la sua motivazione, deve essere tempestivamente inviato in copia all'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale può, entro trenta giorni dalla data, formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione.
- 2. Il provvedimento di revoca diviene efficace decorso il predetto termine in assenza della richiesta di riesame ovvero dalla data di notifica all'interessato della nota con cui si riscontra la richiesta di riesame.
- 3. L'organo competente ad adottare il predetto provvedimento di revoca ha l'obbligo di comunicarlo, tempestivamente, anche al Segretario comunale se questi non è il Responsabile della prevenzione della corruzione, al Presidente del Consiglio comunale affinché ne dia a sua volta comunicazione allo stesso Consiglio nella prima seduta utile, ai Responsabili dei Settori.
- 4. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione nonché tutti i provvedimenti dell'ANAC sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web istituzionale di questo Comune.

Articolo 17 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione con cui lo stesso é approvato ed é pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale di questo Comune.



COMUNE DI PULSANO

VERBALE COMMISSIONE CONSILIARE

"Affari Generale e Polizia Locale"

L'anno 2024 il giorno 29 del mese di febbraio, giusta convocazione inviata con nota 4873 del 23.02.2024, regolarmente notificata agli interessati, alle ore 15.15 sono presenti i componenti Medici Donatello, Salamida Anna Giovanna, Tarantino Antonio Simone, il responsabile del settore Libera Arcangelo, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante e l'assessore Luongo avv. Francesco. Alle ore 15.40 entra il presidente della commissione Vergallo Franco. Alle ore 15.55 arriva l'avv. Demarco Antonella.

Si passa alla discussione dei punti all'ordine del giorno che sono:

- 1) Approvazione Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;
- 2) Approvazione Regolamento dei procedimenti diretti all'accertamento degli incarichi affetti da causa di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e all'adozione dei provvedimenti conseguenziali.

Si passa alla discussione del 1 punto all'ordine del giorno e relaziona l'assessore Luongo. L'avv. Demarco evidenzia che le interrogazioni possono essere a risposta scritta o in forma orale. Pertanto nel regolamento all'art. 18 al comma 1 deve essere inserito dopo la parola "interrogazioni" l'espressione "con solo risposta orale"...

Poi all'art. 19 al comma 4 ..."ove all'interrogazione non venga letta, per la sua illustrazione e per la risposta sono concessi non più di 7 minuti ad intervento ed ulteriori 3 minuti per la sola replica".

Al comma 5 del medesimo articolo dopo l'espressione "su decisione del Presidente" bisogna aggiungere "sentita la conferenza dei capigruppo dando priorità nella trattazione del punto alla data di presentazione al protocollo". In caso di "ulteriore" disaccordo....

All'art. 20 al comma 2 dopo la parola il presidente aggiungere l'espressione "nella conferenza dei capigruppo propone che la stessa non sia posta in discussione". Viene eliminata la restante parte del predetto comma 2.

All'art. 55 al comma 4 dopo il termine "allegati gli atti" deve essere inserita l'espressione " e documenti".

All'art. 32 comma 6 l'espressione "fino al termine della discussione sull'argomento" è sostituita dall'espressione" fino al termine della seduta"

Dopo ampia discussione si passa alla votazione del punto con le modifiche sopra riportate: favorevoli: 5 (Vergallo, De Marco, Salamida, Tarantino e Medici)

Si passa alla discussione del 2 punto all'ordine del giorno. L'assessore Luongo fornisce chiarimenti anche su questo punto e dopo ampia discussione, richieste di chiarimenti , si passa alla votazione del punto:

Favorevoli: 5 (Vergallo, De Marco, Salamida, Tarantino e Medici

La riunione termina alle ore 17.25.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto

Presidente Oliva

Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno che è: "Approvazione del Regolamento dei procedimenti diretti all'accertamento degli incarichi affetti da causa di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al Decreto legislativo dell'8 aprile 2013, numero 39 e l'adozione dei provvedimenti consequenziali".

Prego, Assessore Luongo.

Assessore Luongo

Come Comune, nell'ottica dell'ammodernamento dei Regolamenti di cui fino ad oggi si è dotato, facciamo un ulteriore passo avanti con l'adozione anche di un Regolamento che, a mio avviso, avrebbe dovuto essere adottato già nel 2013, quando fu promulgato il Decreto legislativo numero 39. Il Regolamento riguarda i procedimenti diretti all'accertamento delle cause di inconferibilità e incompatibilità. L'inconferibilità, si verifica quando una determinata carica non può essere conferita a seguito di sentenze penali; l'incompatibilità determina una situazione di contrasto che deve essere risolta dall'incaricato con un'opzione a favore di una delle due situazioni in contrasto tra di loro.

Quindi, il presente Regolamento - giusto per andare nello specifico - disciplina i procedimenti per l'accertamento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza della veridicità delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità riguardanti gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali o di responsabilità. Poi, è diretto a disciplinare i procedimenti diretti alla dichiarazione di nullità degli incarichi e dei relativi contratti, nonché alla dichiarazione di interdizione temporanea degli Organi titolari dell'esercizio della potestà di conferire incarichi; l'individuazione dei soggetti titolari del potere sostitutivo, nei casi in cui venga dichiarata l'inconferibilità o l'incompatibilità e i procedimenti diretti alla verifica delle dichiarazioni di insussistenza e di condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione. Sostanzialmente, il Regolamento è stato rifatto, come dicevo, sulla base del Decreto legislativo 39/2013.

Prevede che, a coloro che siano stati condannati, anche con sentenze non passate in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione non possano essere conferiti gli incarichi di Segretario comunale e gli incarichi dirigenziali e nel caso di condanna, anche non definitiva, sono sospesi sia l'incarico che l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo stipulato poi con l'Amministrazione.

Sono previsti casi di incompatibilità tra l'incarico di Segretario comunale e gli incarichi dirigenziali comunque denominati che comportino dei poteri di vigilanza o di controllo, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato che siano regolati o finanziati da questa Amministrazione che conferisce l'incarico. Questo perché si verificherebbe una figura praticamente di identificazione fra controllante e controllato.

L'incarico, poi, di Segretario comunale e gli incarichi dirigenziali sono incompatibili con lo svolgimento in proprio di un'attività professionale se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'Amministrazione comunale.

L'interessato deve presentare una dichiarazione che attesti l'insussistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità e, qualora gli incarichi abbiano durata superiore all'anno, annualmente deve essere aggiornata questa dichiarazione con la persistenza dell'assenza delle cause - scusate il gioco di parole - di incompatibilità o di inconferibilità.

Gli atti di conferimento degli incarichi devono essere poi pubblicati tempestivamente nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo le direttive ANAC, prevista sul sito del Comune per garantire e assicurare la massima trasparenza. Ovviamente, nel caso in cui le dichiarazioni dell'interessato dovessero risultare mendaci, gli Organi conferenti gli incarichi provvedono ad attivare un procedimento di contestazione motivato, quindi notificano un atto motivato all'interessato concedendogli dieci giorni per eventuali osservazioni, al termine del quale l'iter si conclude con la conferma o meno della contestazione che gli è stata mossa.

Nel caso in cui invece, effettivamente, gli atti di conferimento fossero adottati in violazione delle norme previste dal presente Regolamento, sono nulli di diritto.

I componenti degli Organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli, non possono per i successivi tre mesi conferire incarichi di loro competenza. Questo attiva un potere sostitutivo affinché non ci siano vuoti all'interno dell'Amministrazione comunale.

Poi è ridefinito anche il responsabile... è meglio la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la cui figura viene meglio delineata nel Regolamento stesso.

Poi sono previsti tutti i procedimenti che sono di contestazione a seguito delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità che vengono accertate come prima ho detto.

Poi l'ultima norma articolo 13, è una norma anche a tutela del Comune: prevede che il Responsabili del Servizio finanziario, non appena ricevuta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza l'atto dichiarativo della nullità dell'incarico conferito, provvede al recupero, anche coattivo, delle somme percepite indebitamente per effetto della nullità dell'incarico, che quindi vengono incamerate dal Comune. E' tutto qui, sostanzialmente.

Quindi chiedo l'approvazione del Regolamento così come esposto.

Presidente Oliva

Grazie, Assessore Luongo.

Se ci sono interventi su questo punto, anche perché ho visto che in questo caso nella Commissione cinque...

(Intervento fuori microfono)

Quindi c'è il parere favorevole degli interi componenti della Commissione, quindi non so se ci sono degli interventi da parte vostra, altrimenti... Ho visto che Angelo si è preparato per andare via, quindi...

Subito dopo la votazione darò una comunicazione che mi ha detto Angelo di dare.

Va bene, passiamo alla votazione questo punto.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per

alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato all'unanimità avendo riportato n. 16 voti favorevoli su n. 16 Consiglieri presenti e votanti.

Presidente Oliva

Per l'immediata esecutività.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene approvata all'unanimità avendo riportato n. 16 voti favorevoli su n. 16 Consiglieri presenti e votanti.

Presidente Oliva

Grazie. I lavori terminano alle ore 12:29.

